



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI ALANNO (PE)

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado,

Istituto Tecnico Agrario Statale, Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente

Sede legale: Via XX Settembre, 1 - **ALANNO (PE)** Tel. 085/8573102 Fax. 085/8573000

C.F. 80014910683 – C. M. PEIC81200E www.omnicomprensivoalanno.it

E-mail: peic81200e@pec.istruzione.it peic81200e@istruzione.it

1

REGOLAMENTO

CONVITTO ITAS ALANNO



Delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del 24.09.2018
Delibera n. 14 del Commissario straordinario del 04.10.2018

PARTE PRIMA - PARTE GENERALE

PREMESSA

Il convitto svolge una funzione di servizio e di strumento educativo-formativo a disposizione degli studenti per aiutarli a conseguire, in modo più agevole, una completa preparazione culturale e professionale.

Esso rappresenta un mezzo particolarmente adatto a rendere più proficuo sia l'insegnamento, sia l'opera educativa e di formazione dell'allievo: in altre parole è un valido strumento di crescita civile.

Il convitto è parte integrante dell'Istituto a cui è annesso a norma dell'art. 20 della legge 15.06.1931 n°889.

Sono organi del convitto:

- il Dirigente Scolastico (è il rappresentante legale del convitto, vigila sul buon andamento dello stesso e ne esercita il governo didattico e disciplinare) ;
- il Consiglio d'Istituto (ha facoltà di apportare modifiche al presente regolamento in rapporto ai particolari bisogni e alle esigenze del convitto medesimo);
- l'Educatore con incarico di coordinatore (esercita funzioni educative dirette, esplica la propria opera ai fini del corretto svolgimento dei molteplici aspetti della vita convittuale. E' in collegamento con il D.S. e il DSGA fornendo loro elementi necessari per gli eventuali interventi);
- il Collegio degli Educatori (propone il piano annuale delle attività connesse con la funzione educativa, si riunisce ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità oppure quando ne fa richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti, assiste il D.S. nella compilazione dell'orario del convitto ed in ogni altra mansione o circostanza in cui il D.S. medesimo ritenga opportuno interpellarlo).

Art. 1

1) Il Convitto annesso all'ITAS di Alanno prevede il funzionamento a tempo pieno, non si contempla pertanto, allo stato attuale, l'istituto del semiconvitto.

Il Convitto è aperto dal lunedì mattina al venerdì pomeriggio, salvo diverse disposizioni dettate da situazioni di particolare urgenza e non prevedibilità o per specifiche esigenze che dovessero presentarsi, comunque con carattere di eccezionalità ed unicità.

2) Nel Convitto annesso all'ITAS di ALANNO possono essere ammessi alunni iscritti e frequentanti l'Istituto Tecnico Agrario di Alanno.

3) Il Consiglio D'Istituto, qualora le **domande di ammissione** risultassero **in esubero** rispetto alla recettività, compilerà una graduatoria di merito in considerazione:

- a) della provincia di provenienza (equilibrando gli ingressi tra studenti provenienti dalla Provincia di Pescara e studenti provenienti da altre Province del territorio regionale e nazionale);
- b) della difficoltà oggettiva di raggiungimento della sede dell'Istituto dalla propria residenza, tenendo conto della viabilità e dei collegamenti;
- c) della distanza dalla residenza del richiedente alla sede dell'Istituto;
- d) dei tempi di presentazione della domanda cartacea di iscrizione alla frequenza del Convitto.

4) Costituiscono, altresì, **presupposti prioritari** di accesso:

- a) i convittori che hanno ottenuto la promozione in sede di scrutinio finale o, in caso di giudizio sospeso, al superamento della relativa prova d' esame ed il cui comportamento in convitto, nel precedente anno scolastico, sia stato corretto o che comunque non abbia dato origine a provvedimenti disciplinari di qualsiasi genere;
- b) gli alunni iscritti per la prima volta alle prime classi;

- c) i convittori che non siano incorsi in un provvedimento disciplinare che comporti l'allontanamento definitivo dal Convitto;
- d) in caso di non ammissione alla classe seconda, gli studenti convittori che intendono riscriversi al Convitto saranno inseriti in coda alla graduatoria dei convittori richiedenti per la prima volta l'iscrizione al primo anno.

5) Sono accettati **con riserva**:

- a) i convittori respinti per la seconda volta nel corso di studi quinquennale;
- b) i convittori nei confronti dei quali, nel precedente anno scolastico, siano stati comminati severi provvedimenti disciplinari di cui in seguito è meglio specificato, pur avendo avuto esito positivo agli scrutini finali - ad esclusione dell'art. 30 cc. d) - e) - k) - l);
- c) alunni iscritti e frequentanti altri Istituti, in via prioritaria provenienti da Istituti Tecnici Agrari: l'accettazione della loro domanda di ammissione è subordinata alla disponibilità dei posti in convitto; questi saranno determinati, come posti in esubero, solo in subordine a quelli già individuati ed occupati dagli alunni interni.

6) **Non possono essere ammessi** in Convitto ragazzi che, al momento dell'iscrizione, abbiano superato il diciottesimo anno di età (salvo casi di iscrizione nelle classi terminali del corso di studi, anche di studenti provenienti da altro istituto).

7) **Non possono essere accolti** in Convitto coloro che risultino inadempienti nel pagamento delle rette.

8) **Il Convitto non dispone di personale educativo specializzato a supporto di alunni con diversabilità** (docenti di sostegno, personale della ASL o appartenente ad organizzazioni di volontariato e tali da assicurare una presenza continua e costante nelle ore pomeridiane e notturne).

9) Eventuali variazioni, per quanto riferito ai commi precedenti, risultano di competenza del Consiglio d'Istituto:

- a) verificata la disponibilità dei posti;
- b) sentito il parere del Collegio degli educatori.

Art.2

Per essere accolti al Convitto occorrono i seguenti requisiti di base, esplicitamente dichiarati e spiegati al ragazzo e alla famiglia, durante il colloquio preliminare all'iscrizione al Convitto:

- all'atto di iscrizione, e comunque entro il 10 luglio, ogni convittore deve presentare un certificato medico che attesti l'idoneità alla vita convittuale - discreta salute fisica ed accertato equilibrio psichico;
- disponibilità a convivere con persone diverse per età, carattere, cultura;
- disponibilità ad accettare osservazioni e richiami da parte degli educatori;
- rispetto dell'ambiente e delle strutture;
- leale accettazione delle norme disciplinari proposte;
- volontà di applicarsi nello studio;
- assenza di abitudini socialmente pericolose (uso di sostanze vietate o alcolismo, condotta violenta, furto o vandalismo) o in contrasto con il progetto educativo;
- assenza di impegni extra scolastici che compromettano l'esito del corso di studi intrapreso o distolgano sistematicamente dalle regole e dagli orari comunitari. Rare eccezioni saranno valutate dal Dirigente scolastico;
- rispetto puntuale degli orari: i tempi obbligatori per tutti sono quelli indicati nel Regolamento.

Art.3

Il Convitto rimane aperto per tutta la durata dell'anno scolastico.

Il convitto potrebbe comunque restare aperto, oltre la durata dell'anno scolastico:

- a) qualora il Collegio dei Docenti programmasse attività di recupero;
- b) in occasione di attività previste dalla programmazione educativa;
- c) durante gli esami di maturità;
- d) per accordi o contratti particolari stipulati dal Dirigente Scolastico con Enti o Associazioni situati nel territorio.

Il Consiglio di Istituto stabilirà, per quanto previsto, apposite convenzioni

Art.4

Il Dirigente Scolastico è capo del Convitto.

Al funzionamento di questo è addetto:

- 1 il personale educativo;
- 2 il personale tecnico;
- 3 il personale ausiliario.

Ad uno degli educatori (denominato coordinatore) è affidato dal Dirigente Scolastico il compito di collaborare con il DS, nonché la vigilanza generale sul funzionamento del convitto.

Art.5

L'Amministrazione del Convitto spetta al Consiglio d'Istituto con l'osservanza delle norme vigenti per la contabilità dell'Istituto.

Le entrate, ordinarie e straordinarie, con destinazione specifica al convitto debbono essere spese per migliorarne l'efficienza e renderlo sempre più accogliente.

Art.6

Il convitto dispone dei seguenti locali:

- camere per convittori;
- camere per gli educatori;
- presidio per i custodi;
- refettorio;
- cucina;
- dispensa;
- magazzino;
- guardaroba e lavanderia;
- infermeria;
- ufficio istitutori/coordinatore.

In comune con la scuola ha:

- locale adibito a palestra;
- sala convegni/TV;
- biblioteca;

- aule studio;
- spazi esterni per attività sportive.

La destinazione dei vari usi dei locali del Convitto è stabilita dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio degli Educatori

PARTE SECONDA – PERSONALE DEL CONVITTO **PERSONALE EDUCATIVO**

Art.7

Gli educatori promuovono la formazione dei convittori loro affidati; essi svolgono la propria attività assicurando l'assistenza diretta agli stessi in ogni momento della vita convittuale.

In particolare, proprio per le finalità del convitto, l'Educatore:

- ha funzione di guida e consulenza nell'attività di studio;
- provvede all'organizzazione ed alla animazione delle attività culturali, ricreative e sportive
- collabora con i docenti curriculari per meglio contribuire ad un completo ed armonico sviluppo della personalità dell'alunno.

Art.8

Il personale educativo ha facoltà di riunirsi collegialmente in orario non coincidente con il normale funzionamento del Convitto.

Il Collegio degli Educatori, nell'ambito della programmazione educativa e dell'articolazione dell'orario obbligatorio di servizio, all'inizio di ogni anno scolastico predispone il piano delle riunioni collegiali, con specifico riferimento al monte ore annuo da riservare a detta attività funzionale.

Il Collegio si riunisce dietro preventiva convocazione del Dirigente Scolastico :

- 1 ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità;
- 2 quando ne faccia richiesta 1/3 dei suoi componenti.

Il Collegio degli Educatori:

1. propone il piano annuale delle attività specificatamente connesse con la funzione educativa, ed indica al D.S. , all'inizio dell'anno scolastico, i criteri per la formulazione di un orario di servizio funzionale alle situazioni convittuali;
2. partecipa con i propri rappresentanti, con parere consultivo:
 - al Consiglio di Istituto;
 - al Collegio dei Docenti;
 - ai consigli di classe;
3. esamina i casi di alunni che presentano particolari difficoltà di inserimento nella vita convittuale allo scopo di individuare le iniziative idonee a rimuovere tali difficoltà.

Art. 9

Il personale educativo assolve al proprio compito osservando le direttive del Dirigente Scolastico, mettendo a profitto la propria esperienza e professionalità che deve essere sempre aggiornata ai moderni sistemi educativi.

L'opera educativa deve proseguire sempre in sincronica collaborazione e in un clima di armonia.

Art. 10

Il Coordinatore del Convitto svolge le seguenti mansioni:

- mantiene rapporti costanti con il il Dirigente scolastico;
- dialoga con i genitori dei convittori per particolari situazioni;
- coordina i rapporti tra il Personale educativo ed i Docenti per scambio di informazioni di varia tipologia;
- coordina i servizi del Convitto: cucina, infermeria, guardaroba, portineria;
- redige l'orario ed il prospetto dei servizi giornalieri e verifica sulla loro applicazione;

PERSONALE DEL CONVITTO

Art.11

Fanno parte del convitto i seguenti profili professionali:

1. collaboratori scolastici
2. cuochi
3. collaboratori-guardarobieri
4. infermiere/a

Tra i collaboratori scolastici c'è anche personale in servizio di custodia e portineria.

I custodi sono depositari delle chiavi dei vari reparti del Convitto e sono preposti al controllo delle vie d'accesso e di uscita, ordinarie e di emergenza, dell'intera struttura.

I custodi svolgono le seguenti mansioni diurne e notturne:

- assistere gli educatori nella sorveglianza dei convittori su tutto il perimetro del Convitto, all'interno e all'esterno dello stesso;
- tenere in ordine gli ambienti del Convitto e curarne l'ordine;
- suonare la campanella agli orari prestabiliti;
- riferire agli istitutori in servizio ogni problema di sicurezza o guasto tecnico degli apparati del Convitto eventualmente rilevati durante il proprio turno di servizio;
- chiudere il cancello principale/sbarra alle ore 21.00;
- chiudere alle ore 21.00 tutte le porte di accesso e di uscita del convitto, oltre che tutte le finestre al piano terra;
- chiudere le porte di accesso al reparto Mensa-Cucina (allo stato attuale tale condizione non sussiste);
- riaprire il cancello principale/sbarra alle ore 6.00.

L'infermiera e le guardarobiere, al termine del loro turno di lavoro, sono tenute alla chiusura delle porte d'accesso rispettivamente dell'infermeria, della lavanderia e del guardaroba.

Il predetto personal assolve alle proprie mansioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, integrata dal C.C.N.L.

ORARIO DI SERVIZIO

Art. 12

L'orario di servizio del personale addetto al convitto è stabilito dal Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA, sentito il coordinatore, con l'osservanza della normativa vigente.

In caso di esigenze straordinarie il Dirigente Scolastico può autorizzare turni diversi.

Art.13

Il personale del convitto non può essere distolto dalle proprie mansioni e funzioni, a meno che particolari situazioni non lo consiglino o per particolari esigenze comunque temporanee.

PARTE TERZA - FUNZIONAMENTO DEL CONVITTO IGIENE E SERVIZIO SANITARIO

Art.14

Il servizio igienico – sanitario del convitto è affidato all'Ufficiale Sanitario che opera sul territorio di pertinenza.

Art. 15

Il Convitto garantisce l'assistenza sanitaria anche di un infermiere professionale che si prende cura della salute dei convittori e attiva i primi interventi in caso di malattia.

Art. 16

In caso di malattia, la necessaria assistenza medico-sanitaria è praticata nel convitto stesso; qualora il disturbo si presenti, a detta del medico e /o dell'infermiere, di lieve entità e di breve durata, ne sarà comunque dato avviso alla famiglia.

Negli altri casi il medico dispone gli accorgimenti necessari per il rientro in famiglia del convittore ammalato o, nei casi particolarmente gravi, il ricovero in ospedale mediante l' utilizzo dei mezzi di pronto soccorso.

Le specialità farmaceutiche e le visite specialistiche sono a carico della famiglia.

Per i convittori stranieri (qualora dovessero essere presenti) provvederà la direzione dell' Istituto in base ad accordi e convenzioni particolari stipulati con gli enti presenti sul territorio

Art. 17

E' fatto assoluto divieto tenere con sé o in camera farmaci di qualsiasi tipo, se non per patologie critiche certificate.

Le terapie devono essere comunicate per iscritto al Dirigente scolastico, che provvederà a darne comunicazione all'infermiere e agli educatori, al fine di assicurare la correttezza e la regolarità dell'assunzione. Eventuali allergie o intolleranze alimentari devono essere documentate con certificato medico e comunicate per iscritto al Dirigente scolastico.

Art. 18

Tutti i medicinali devono essere conservati in infermeria. L'infermiere/a provvederà alla loro somministrazione.

I convittori non possono tenere medicinali, salva esplicita autorizzazione dei genitori, del personale sanitario e degli educatori.

L'infermiere/a provvederà a registrare in apposite cartelline individuali, relative a ciascun convittore, tutte le eventuali allergie alimentari e non, custodirà copia del libretto delle vaccinazioni, eventuali autorizzazioni sanitarie (per gli stranieri), copia dei libretti sanitari, tutti gli interventi sanitari

effettuati nonché eventuali segnalazioni particolari; provvederà, inoltre, alla cura ed al controllo di tutti i medicinali a largo spettro, nonché a farne richiesta nei casi mancassero oltre che a registrare tutti i medicinali in uscita .

Art. 19

La vigilanza generale sull'igiene dei locali, degli arredi destinati alla mensa, alla cucina, al guardaroba e di uso comune del Convitto è esercitata dal personale infermieristico e dagli Educatori, durante il loro turno di servizio .

Art.20

I convittori dovranno essere educati alla pulizia della persona e del vestiario, nonché alla pulizia dei locali e al rispetto degli arredi.

Saranno predisposti spazi di tempo giornalieri, affinché i convittori possano usufruire delle docce.

CORREDO

Art. 21

Il convitto fornisce:

- letto;
- materasso;
- cuscino;
- n.1 coperta;
- n.1 poggia-oggetti
- armadietto.

Per la permanenza in convitto, ogni alunno deve presentarsi munito di un corredo adeguato che preveda almeno un ricambio settimanale:

- a) lenzuola ad una piazza;
- b) federe
- c) asciugamani/accappatoio
- d) ciabatte / pantofole.

oltre naturalmente al necessario per la pulizia, agli effetti personali e agli indumenti che il convittore riterrà opportuno avere con sé.

Presso il convitto è funzionante un servizio di lavanderia/guardaroba.

Art. 22

Il convitto non risponde degli oggetti personali dei convittori.

Si consiglia di non detenere oggetti di valore o cospicue somme di denaro.

MENSA E VITTO

Art. 23

Il pasto è uguale per tutti.

Verrà concesso, temporaneamente, un trattamento differenziato solo in caso di malattia (secondo le prescrizioni del medico).

La tabella dietetica dei convittori è fissata dal Consiglio di Istituto, nella figura del Commissario straordinario, su proposta del Dirigente Scolastico, formulata con la consulenza di un esperto ASL.

Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di apportare alla tabella dietetica le variazioni di carattere temporaneo richieste dalle circostanze.

Il vitto è consumato esclusivamente in refettorio, dove tutti gli alunni devono presentarsi puntualmente, in abbigliamento corretto ed osservando, negli atti e nel conversare, le regole della buona educazione.

Art. 24

Il Dirigente Scolastico può consentire di utilizzare la mensa, quando il convitto è aperto, compatibilmente con le capacità recettive e le possibilità organizzative dell'Istituto:

- a) al personale educativo non in servizio;
- b) ai docenti;
- c) ai componenti delle commissioni di esame;
- d) agli alunni esterni frequentanti l'istituto ed impegnati in attività didattiche pomeridiane ;
- e) al personale ATA che, per motivi di servizio, deve fermarsi anche nel pomeriggio ed eccezionalmente a quanti hanno rapporti con l'Istituto (genitori degli alunni, persone in visita all'istituto, personale degli EE.LL.)

dietro pagamento di una quota per il vitto stabilita dal Consiglio d'Istituto.

I presenti alla mensa, indistintamente, debbono sottostare alle regole in vigore per i convittori.

Il servizio può essere erogato solo se prenotato entro le 09.00 del giorno stesso.

Art. 25

Il Consiglio D'Istituto, all'inizio dell'anno scolastico, fissa il prezzo dei pasti che non può essere inferiore al costo degli stessi.

PARTE QUARTA

REGOLAMENTO INTERNO PER I CONVITTORI

Art. 26

I convittori sono educati al senso di responsabilità e della dignità personale.

La vita convittuale deve fondarsi su questi valori e i rapporti tra i convittori ed il personale educativo non potranno che ispirarsi a lealtà, fiducia, stima, comprensione e rispetto reciproco.

Sarà avversata ogni divisione che tenda all'individualismo e all'egoismo.

Art. 27

I principi dell'educazione devono disciplinare tutte le attività relative sia allo studio che al tempo libero dei convittori.

Ogni convittore è tenuto:

- a rispettare l'orario di convitto;
- a seguire i consigli e le istruzioni del personale educativo;
- ad attendere coscientemente ai propri doveri convittuali e scolastici , oltre che ad osservare le norme e gli orari stabiliti;
- a collaborare attivamente e fattivamente con gli educatori, per promuovere tutte quelle iniziative necessarie al miglioramento dello studio e della vita convittuale;
- a usare modi corretti e cortesi verso i compagni e a rispettare tutto il personale che opera all'interno del convitto;

- ad aver cura dell'igiene, della pulizia e del decoro della propria persona, dei propri indumenti e del posto letto assegnato;
- ad aver cura e rispetto per i locali, le attrezzature e gli arredi dell'Istituto e di tutto il corredo in dotazione;
- a sentirsi responsabile non solo di se stesso, ma anche degli atti e dei comportamenti dei compagni;
- a mantenere ovunque e comunque un contegno improntato al vivere civile.

Art. 28

Libera uscita.

All'atto dell'iscrizione o all'inizio dell'anno scolastico, i genitori o chi ne esercita la patria potestà, con domanda redatta su apposito modello, autorizzeranno nei riguardi del convittore la libera uscita senza la presenza degli Educatori, comunque nei modi e nei tempi stabiliti dagli educatori stessi. Qualora si tratti di convittore maggiorenne, la domanda dovrà essere firmata dall'interessato e controfirmata, per garanzia e presa visione, almeno da un genitore.

10

Art. 29

I convittori non possono uscire autonomamente dal convitto, senza la preventiva autorizzazione del personale educativo, in orari non prestabiliti.

Nel caso in cui essi abbandonino il Convitto senza permesso, ciò determinerà un immediato provvedimento disciplinare.

I convittori possono lasciare il Convitto soltanto se prelevati dai genitori o da eventuali delegati.

Solo in casi eccezionali, il D.S. può autorizzare l'uscita autonoma dal convittore, previa richiesta dei genitori inviata via fax o e-mail, opportunamente documentata e/o con conferma telefonica.

Art. 30

E' altresì vietato :

- a) utilizzare macchine, attrezzi, materiale qualsiasi dell'Istituto senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico;
- b) introdurre persone estranee in Convitto. L'accesso ai locali è vietato anche agli alunni non convittori frequentanti l'Istituto;
- c) fumare;
- d) introdurre, detenere e/o fare uso di sostanze stupefacenti;
- e) introdurre, detenere e/o assumere bevande alcoliche;
- f) preparare cibi e bevande;
- g) usare in modo indiscreto strumenti acustici e musicali, radio, registratori ecc.;
- h) effettuare giochi d'azzardo di qualsiasi genere;
- i) detenere e usare mezzi di locomozione negli spazi riservati al convitto;
- j) entrare nei locali riservati al personale;
- k) impossessarsi di oggetti di valore e di cospicue somme di denaro appartenenti ad altri;
- l) assumere condotte violente, contro persone e/o cose.

Specifiche indicazioni (sanzioni e procedure sanzionatorie) riferite ai cc. d) - e) - k) - l) sono riportate in calce all'art. 42.

Art. 31

Al termine delle lezioni, sia antimeridiane che pomeridiane, i convittori devono rientrare in Convitto presentandosi all'educatore di turno.

L'accesso al Convitto deve essere registrato all'inizio di ogni settimana.
Devono essere registrati anche rientri ed uscite infrasettimanali.

Art. 32

I convittori possono custodire nei loro armadi libri, riviste ecc.. comunque il Dirigente Scolastico, sentito il coordinatore e gli educatori, può ispezionare in qualsiasi momento ed in presenza dei diretti interessati, le camere e gli oggetti personali, qualora si presentino motivi di particolare gravità.

Art. 33

I convittori devono, inoltre, ricordare che:

- a) le camerette devono essere tenute in ordine;
- b) i servizi igienici devono essere lasciati puliti dopo l'uso;
- c) si deve far uso dei cestini per i rifiuti.

Art. 34

Per i convittori che mancheranno alle suddette norme o che, comunque, con il loro comportamento saranno di nocimento al buon andamento della vita convittuale, saranno adottati, secondo la gravità dei casi, i provvedimenti previsti nella sezione disciplinare del presente regolamento.

STUDIO E ATTIVITA' RICREATIVE

Art. 35

La vita convittuale si svolge secondo un orario che preveda proporzionalmente momenti di :

- studio;
- attività ricreative;
- riposo.

Tale orario si adegua alle esigenze scolastiche e di Convitto e può subire variazioni in rapporto a particolari esigenze.

Lo studio è parte integrante della vita del Convitto, perciò il tempo ad esso dedicato è obbligatorio e uguale per tutti.

L'orario di studio deve essere rispettato integralmente e non è ammissibile giungere in ritardo, così come non è permesso assentarsi o uscire dalla sala studio, salvo casi particolari e previa autorizzazione dell'educatore presente.

Lo studio deve svolgersi sempre con la massima diligenza e la necessaria concentrazione.

Nei confronti di chi disturberà, durante le ore di studio, verranno presi provvedimenti disciplinari.

Sono previsti dei momenti giornalieri di attività ricreative ed eventualmente di tempo libero all'interno della struttura convittuale, gestito autonomamente dai convittori.

I convittori potranno godere di uscita, oltre gli orari prestabiliti per quella autonoma e autorizzata, solo se accompagnati dal personale educativo e se in possesso di autorizzazione scritta rilasciata dai genitori o da chi ne fa le veci.

L'autorizzazione alle uscite può essere negata in difetto di buona condotta, di diligenza e/o profitto negli studi.

I convittori svolgeranno tutte quelle attività ricreative (sportive, musicali, convegni, spettacoli teatrali e cinematografici, ecc..) programmate dal Collegio del Personale Educativo, compatibilmente con le ore dedicate allo studio.

I convittori possono assistere alle trasmissioni televisive: i programmi sono scelti a maggioranza, sotto la guida del personale educativo che tutelerà anche le scelte della minoranza.

Art. 36

Non è consentito fare o ricevere telefonate durante le ore dedicate allo studio.

Solo per comprovati gravi motivi è consentito telefonare in qualsiasi orario.

Art. 37

Per l'uso del telefono cellulare si fa riferimento alle circolari emanate dal Dirigente scolastico.

Art. 38

E' vietato fumare all'interno del Convitto così come negli spazi ad esso esterni (si fa riferimento alle circolari emanate dal Dirigente scolastico).

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Art. 39

Dovranno essere evitate assenze alle lezioni scolastiche senza un plausibile motivo, che dovrà essere esaminato ed autorizzato dagli Educatori.

Esse dovranno essere giustificate sull'apposito libretto dall'educatore che l'ha autorizzata o dai genitori, a seconda che il giovane abbia fatto l'assenza durante la permanenza in convitto o in famiglia.

Art.40

Nel caso di prolungate assenze dal Convitto, le famiglie dei convittori sono tenute a darne comunicazione scritta al Coordinatore, precisando possibilmente la durata dell'assenza.

Art. 41

I convittori, dopo ogni rientro dalla famiglia, prima di entrare in classe per le lezioni scolastiche, dovranno comunicare il loro rientro e la presenza in Convitto.

DISCIPLINA

Art.42

- 1) Ai convittori che mancheranno ai propri doveri e/o offenderanno nella scuola o nel convitto:
 - a) la disciplina
 - b) il decoro
 - c) la morale

verranno inflitti, secondo la gravità della mancanza, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1 avvertimento verbale con comunicazione alla famiglia
- 2 avvertimento scritto con comunicazione alla famiglia

- 3 sospensione TEMPORANEA dal Convitto fino ad 1 settimana
- 4 sospensione TEMPORANEA dal Convitto da 1 a più settimane
- 5 allontanamento definitivo dal Convitto

2) Le sanzioni 1 e 2 sono comminate dal personale e dal Dirigente Scolastico; le sanzioni relative ai punti 3 - 4 sono comminate dal Comitato di disciplina del Convitto o, in alternativa e per accelerare tempi e procedure, dal Dirigente scolastico, con decisione concordemente assunta e verbalizzata tra Dirigente scolastico e famiglia (ad esclusione delle infrazioni dell'art. 30 cc. d) - e) - k) - l) per le quali interviene sempre il Comitato di disciplina); le sanzioni relative al punto 5 sono comminate dal Comitato di disciplina del Convitto. Lo stesso è composto da:

- a) Dirigente Scolastico;
- b) due docenti del Consiglio di Classe cui appartiene il convittore soggetto alle decisioni del Comitato stesso (il coordinatore di classe e un altro docente);
- c) istitutore coordinatore del Convitto;
- d) n. 2 genitori che rappresentano le famiglie dei convittori (che non possono avere legami di parentela con il convittore di cui al punto b);
- e) n. 2 rappresentanti dei convittori (che non possono avere legami di parentela con il convittore di cui al punto b).

Prima dell'erogazione delle sanzioni, il convittore può presentare le sue giustificazioni. I provvedimenti di cui ai punti sopra verranno sempre comunicati per iscritto alla famiglia del convittore.

Si specifica la regolamentazione da seguire in caso di infrazione dell'art. 30 cc. d) - e) - k) - l)

In caso di infrazione da parte del convittore dell'art. 30 commi d) - e) - k) - l) la sanzione prevista è l'allontanamento definitivo dal Convitto.

Il Dirigente scolastico, in via cautelativa, con autonomo decreto, dispone l'allontanamento immediato e temporaneo dal Convitto.

Il Comitato di Disciplina del Convitto, per gli adempimenti del caso, si riunisce entro 10 giorni dal decreto di allontanamento temporaneo emesso dal Dirigente scolastico.

Entro tale termine, il Comitato di Disciplina acquisisce il parere non vincolante del Collegio degli Educatori e l'eventuale documentazione a supporto.

Entro il medesimo termine il convittore può presentare dichiarazioni motivate e giustificazioni, con memoria scritta o in presenza dinanzi al Comitato di Disciplina.

La definitiva espulsione dal Convitto non comporta la restituzione della retta pagata.

Art. 43

I convittori che fossero sospesi dal Convitto dovranno obbligatoriamente frequentare la scuola, facendo rientro quotidianamente in famiglia per tutto il periodo della sospensione.

Art. 44

Il convittore che arrechi danno o guasti all'interno dei locali del Convitto, dovrà farne pronta denuncia, dichiarandosi responsabile. Ciò comporterà un addebito individuale e un provvedimento disciplinare, se nell'atto si riscontri volontarietà.

In caso di mancata individuazione del singolo o dei singoli responsabili, il danno verrà addebitato a tutti i convittori.

Art. 45

Al fine di una maggiore responsabilità, i convittori eleggono un rappresentante che collaborerà con gli educatori al buon andamento convittuale, proponendo miglioramenti, discutendo l'organizzazione generale del Convitto, la programmazione delle attività ecc.

Art. 46

Il Dirigente Scolastico, o il Coordinatore, informa le famiglie del comportamento dei convittori, ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Si attribuisce primaria importanza ai rapporti di collaborazione diretta tra il Convitto e la famiglia; le famiglie dei convittori sono invitate a collaborare per responsabilizzare i figli e coadiuvare il personale educativo nell'opera di formazione e crescita personale che svolgono nei confronti dei ragazzi.

Alle famiglie dei convittori sarà recapitato il prospetto degli orari di ricevimento degli educatori, per agevolare i rapporti convitto – famiglia.

Art. 47

Per le sanzioni disciplinari si fa riferimento al Regolamento di Istituto - Art. 15; per la corrispondenza Violazione – Sanzione all'art.17 e per le attività alternative alle sanzioni all'art. 18.

PARTE QUINTA

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 48

I Genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni, aspiranti all'ammissione in convitto, debbono farne esplicita richiesta, contestualmente all'iscrizione all'ITAS, entro i termini previsti dalle normative vigenti per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado. L'iscrizione on line va successivamente perfezionata attraverso la compilazione di specifica modulistica, da effettuarsi presso la segreteria amministrativa dell'istituzione scolastica.

Entro il 10 luglio inoltre:

- 1) va inoltrata la documentazione richiesta;
- 2) va effettuato il pagamento della prevista tassa di iscrizione;
- 3) va versato l'acconto della retta.

Con la firma in calce apposta sulla richiesta di ammissione in Convitto, i genitori (o chi ne fa le veci) si impegnano al rispetto delle norme che:

- 1) definiscono i rapporti contrattuali fra la Dirigenza Scolastica e la famiglia degli aspiranti convittori in materia di pagamento delle rette di convitto;
- 2) disciplinano la vita convittuale in base a quanto riferito nel presente regolamento.

Eventuali richieste di ammissione presentate in ritardo saranno prese in considerazione solo se vi sarà disponibilità di posti .

Art. 49

Il pagamento della retta convittuale, che è annua, deve avvenire mediante:

- acconto, il cui importo sarà definito dal Consiglio di Istituto, da versare alla scuola entro il 10 luglio. In caso di recesso l'importo versato non sarà restituito.

La restante parte della retta convittuale può essere pagata con:

- soluzione unica all'inizio dell'anno scolastico;
- soluzione dilazionata in n. 2 rate recanti le seguenti scadenze (1 settembre, 15 gennaio).
in caso di mancato pagamento della 1^a rata alla data del 1° settembre, lo studente sarà considerato non più iscritto al Convitto ed il suo posto-letto sarà immediatamente assegnato ad altra persona in lista d'attesa.

15

Non è consentita la restituzione delle quote già pagate, salvo in caso di abbandono per provata ragione di salute.

Nei casi in cui il convittore venga espulso o si ritiri spontaneamente dal convitto è tenuto, comunque, a versare l'importo totale relativo all'anno in corso.

Art. 50

La retta dà diritto:

- a) al vitto (colazione, pranzo e cena)
- b) all'alloggio;
- c) all'utilizzo del servizio di rammendo e lavanderia del convitto.

Sono a carico del convittore:

- d) le spese personali
- e) la cancelleria
- f) i libri
- g) la partecipazione a manifestazioni culturali, musicali, ricreative e sportive.

Art. 51

Ogni anno al momento dell'iscrizione in Convitto, l'alunno dovrà versare una tassa comprensiva di polizza contro gli infortuni e per responsabilità verso terzi.

Art. 52

Dopo 30 giorni dalla scadenza delle rate relative alla retta o a seguito di altra comunicazione per altro importo dovuto, in caso di mancato saldo, il Dirigente Scolastico è autorizzato **a procedere in maniera coattiva.**

Art. 53

Il Dirigente scolastico assicura il servizio minimo garantito ai convittori in occasione di sciopero del personale, proclamato dalle organizzazioni sindacali.

I convittori, avvisati tempestivamente e ove possibile, potranno rientrare presso le famiglie.

Art. 54

Qualora se ne ravvisi la necessità, per esigenze interne del Convitto e per il buon funzionamento dello stesso, nonché per sopraggiunte disposizioni legislative, Il Dirigente scolastico ed il

Commissario straordinario possono aggiungere articoli e/orivedere la struttura del Regolamento al fine di operare nell'interesse della comunità convittuale.

Art. 55

Per tutto quanto non esplicitato in questo regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.